


N. R.G. 5405 / 2018



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

ORDINANZA EX ART. 1 comma 49 L. 92/12

Il Giudice Dr.ssa Eleonora De Carlo
letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 5405 /2018 RGL pendente
tra

e

sentiti i procuratori delle parti, sciogliendo la riserva assunta, così provvede;
la parte ricorrente, conveniva in giudizio

S.p.A., per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "I) *Accogliere il presente ricorso e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato nei confronti del ricorrente, perché il licenziamento è ritorsivo e/o discriminatorio, e per l'effetto ordinare alla S.p.a. (...) la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato e nelle mansioni ivi espletate e condannarla alla corresponsione del risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.350,73 come da buste paga versate in atti) dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra, oltre il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il predetto periodo, oltre, come per legge, rivalutazione monetaria ed interessi legali; II) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità del licenziamento intimato al ricorrente per violazione dell'art. 2119 c.c. nonché dell'art. 48 lettera B del CCNL di categoria (e in ogni caso anche dell'art. 3 della L. 604/66), stante la manifesta insussistenza del fatto posto a base del recesso ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, e per l'effetto, condannare la S.p.a. (...) ai sensi dell'art. 18 comma 7 Statuto dei Lavoratori, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente*



occupato, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.350,73 come da buste paga versate in atti) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il predetto periodo, oltre, come per legge, rivalutazione monetaria ed interessi legali, ovvero alla diversa somma che riterrà l'On.le Giudicante; III) In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare, l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condannare il .p.a. (...) a corrispondere un'indennità risarcitoria sino a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.350,73 così come risultante dalle buste paga allegate) nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il predetto periodo, oltre, come per legge, rivalutazione monetaria ed interessi legali, ovvero alla diversa somma che riterrà l'On.le Giudicante"; con vittoria di spese.

il .p.A. si costituiva in giudizio, con il deposito di articolata memoria, con la quale contestava gli assunti avversari, domandando il rigetto del ricorso; con vittoria di spese.

Espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, assunta la prova per testimoni, acquisita nuova documentazione, all'udienza scorsa i procuratori discutevano la causa e concludevano come in atti; il giudice quindi si riservava sulla decisione.

Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.

A) veniva consegnata, in data 22.11.2017, lettera di contestazione disciplinare del seguente tenore:

"Abbiamo solo in questi giorni appreso come Lei, in numerose occasioni, nell'arco temporale compreso tra il 28 settembre 2017 e il 4 novembre 2017 abbia commesso gravi irregolarità nell'espletamento della sua prestazione lavorativa, nell'attestazione degli orari e delle circostanze relative alla sua presenza in servizio e nell'utilizzo dell'automezzo sociale a lei assegnato.

In particolare abbiamo rilevato come lei, in ripetute occasioni, abbia attestato in modo non veritiero la tempistica e le modalità di esecuzione delle attività lavorative assegnate nonché l'inizio e/o il termine della sua prestazione giornaliera, svolgendo così la sua attività lavorativa per un numero di ore inferiori rispetto all'orario di lavoro contrattualmente previsto, pari a 7 ore e 38 minuti giornalieri e 38 ore e 10 minuti



settimanali, senza peraltro che tali mancate prestazioni abbiano generato alcuna riduzione della retribuzione a lei corrisposta.

Abbiamo inoltre accertato come lei, in ripetute circostanze, durante l'orario di lavoro, si sia dedicato ad incombenze strettamente legate alla sua sfera personale di interessi e comunque del tutto estranee rispetto all'attività lavorativa a lei assegnata.

Tali comportamenti - posti in essere senza alcuna autorizzazione dei suoi responsabili e senza che sussistesse alcuna motivazione comunque connessa all'espletamento delle sue mansioni - sono stati da lei reiterati nelle seguenti giornate e con le modalità di seguito descritte.

Giovedì 28 settembre 2017 Lei, in turno di lavoro dalle ore 8.30 alle ore 17.08, attestava formalmente tramite sistema WFM, di avere effettuato le seguenti attività lavorative: 1. WR 51935048, presa in carico alle ore 8.29 ed interrotta alle ore 9.31, per problemi al permutatore consistente in un'attività di delivery tramite permuta da eseguirsi presso la centrale di Corsico sita in Via Alfieri. In relazione a tale WR abbiamo rilevato che quanto da lei formalmente dichiarato ed attestato non corrisponde al vero; al riguardo, infatti, ci risulta che:

- lei avrebbe dovuto iniziare il suo turno di lavoro alle ore 08.30 presso la centrale di Corsico, Via Alfieri, ove abitualmente ricovera l'automezzo sociale a lei in uso per ragioni di servizio ed ove avrebbe dovuto svolgere la prima attività della giornata. Al riguardo abbiamo invece rilevato che lei giungeva in centrale soltanto alle ore 08.37; inoltre, alle ore 8.51, lei usciva dalla suddetta centrale senza indossare la prescritta divisa da lavoro e, a bordo dell'automezzo sociale in dotazione (Fiat Fiorino targato _____), si recava presso il parcheggio coperto di Via Mantegna a Buccinasco (MI), ove, lasciato il veicolo, si dirigeva a piedi al bar BB&V, sito nella medesima Via Mantegna, presso il quale consumava la colazione in compagnia di un collega TIM, rimanendovi fino alle ore 9.20;

- alle ore 9.29 lei rientrava presso la centrale di Via Alfieri, Corsico (MI) ove rimaneva fino alle ore 9.40.

2. WR 51952082, presa in carico alle ore 9.32 e completata alle ore 12.28, consistente in un'attività di delivery nuovo impianto da eseguirsi presso la sede del cliente _____, domiciliato in Via _____ Corsico (MI).

In relazione a tale WR abbiamo rilevato che quanto da lei formalmente dichiarato ed attestato non corrisponde al vero; al riguardo, infatti, ci risulta che:



- alle ore 9.40 lei usciva dalla centrale di Via Alfieri, Corsico (MI) per recarsi, a bordo dell'automezzo sociale, presso il parcheggio pubblico di Via Giacomo Matteotti a Corsico. Dopo aver parcheggiato, raggiungeva a piedi l'indirizzo di Via ~~Alzata~~, ove è ubicato il suo attuale domicilio, e faceva ingresso nello stabile;

- alle ore 10.10 lei usciva da tale edificio e alle ore 10.20, a bordo dell'automezzo sociale, si dirigeva verso Via XX Settembre, ove giungeva alle ore 10.40; qui, dopo aver parcheggiato nei pressi del civico 35, si allontanava dal veicolo senza portare con sé alcuna attrezzatura di lavoro;

- alle ore 11.15, avendo fatto ritorno all'auto, ripartiva e dopo aver effettuato una sosta di circa 30 minuti in Via Vittorio Emanuele II (durante la quale rimaneva a bordo del mezzo), si recava nuovamente in Via ~~Alzata~~, entrando all'interno dell'edificio;

- alle ore 12 circa usciva dal civico 4 e ripartiva a bordo dell'automezzo sociale in dotazione per recarsi in località Cesano Boscone (MI), ove parcheggiava il veicolo lungo via Nilde Iotti;

- dopo una breve passeggiata ed una sosta di circa 20 minuti, lei tornava a bordo del suo mezzo e ripartiva alla volta di Corsico, ove giungeva alle ore 12.30. Qui, dopo aver parcheggiato l'automezzo sociale all'altezza di Via Fiume, entrava presso la trattoria "La Combriccola" sita al civico 7/9.

3. Pausa pranzo dalle ore 12.28 alle ore 13.07. Abbiamo rilevato che quanto da lei formalmente dichiarato ed attestato non corrisponde al vero: al riguardo, infatti, ci risulta che alle ore 13.55 lei si trovasse ancora all'interno della trattoria "La Combriccola" sita al civico 7/9 di Via Fiume, Corsico.

4. WR 51971920, presa in carico alle ore 13.08 ed interrotta alle ore 15.27 per necessità di nuovo appuntamento con il cliente, consistente in un'attività di riparazione guasto da eseguirsi presso il cliente , domiciliato in Via ; a Corsico (MI) e presso la centrale di Corsico;

In relazione a tale WR abbiamo rilevato che quanto da lei formalmente dichiarato ed attestato non corrisponde al vero; al riguardo, infatti, ci risulta che:

- alle ore 13.55 lei, dopo essere uscito dal suddetto ristorante, ripartiva alla volta della Centrale ~~MI~~ di Corsico, Via Alfieri, alla quale accedeva alle ore 14.04, per uscirne alle ore 14.17 in direzione del parcheggio pubblico di Via Matteotti, ove sostava fino alle ore 15.30 circa, allorquando prendeva in carico l'attività successiva.



Venerdì 29 settembre 2017 Lei, in turno di lavoro continuato dalle ore 13.22 alle ore 21.00, attestava formalmente tramite sistema WFM, di avere effettuato le seguenti attività lavorative:

1. WR 51962679, presa in carico alle ore 13.10 e completata alle ore 15.32 consistente in un'attività di delivery nuovo impianto da eseguirsi presso il cliente domiciliato in Corsico, ~~Alfieri, a 3,9 km circa dal domicilio del cliente;~~

In relazione a tale WR abbiamo rilevato che quanto da lei formalmente dichiarato ed attestato non corrisponde al vero; al riguardo, infatti, ci risulta che:

- lei avrebbe dovuto iniziare il suo turno di lavoro alle ore 13.22 presso il cliente ~~Alfieri, a 3,9 km circa dal domicilio del cliente;~~ domiciliato in Corsico, ~~Alfieri, a 3,9 km circa dal domicilio del cliente;~~ ove avrebbe dovuto svolgere la prima attività lavorativa assegnatale. Abbiamo invece rilevato che lei, alle ore 13.58, si trovava ancora presso la centrale ove giornalmente ricovera l'automezzo sociale a lei assegnato, ubicata in Corsico, Via Alfieri, a 3,9 km circa dal domicilio del cliente;

- alle ore 13.58 lei usciva dalla suddetta centrale a bordo del suo automezzo di servizio (Fiorino targato ~~Alfieri, a 3,9 km circa dal domicilio del cliente;~~ senza indossare la prescritta divisa da lavoro e dopo essere giunto in via ~~Alfieri, a 3,9 km circa dal domicilio del cliente;~~ (Corsico), alle ore 14.10, parcheggiava il veicolo nei pressi del civico 51, accedendo all'interno della palazzina ivi ubicata;

- alle ore 14.25 lei usciva dalla summenzionata palazzina e dopo avere effettuato una breve sosta presso un terminale stradale di rete, alle ore 14.40 giungeva presso il civico 4 di via ~~Alfieri, a 3,9 km circa dal domicilio del cliente;~~ ove è ubicato il suo attuale domicilio, all'interno del quale entrava subito dopo aver parcheggiato l'automezzo sociale, rimanendovi fino alle 15.50.

2. WR 51992468, presa in carico alle ore 15.33 e completata alle ore 16.44, consistente in un'attività di riparazione guasto da eseguirsi presso il cliente domiciliato in Via ~~Alfieri, a 3,9 km circa dal domicilio del cliente;~~ Cesano Boscone, nonché presso il permutatore della centrale ~~Alfieri, a 3,9 km circa dal domicilio del cliente;~~ di Cesano Boscone.

In relazione a tale WR abbiamo rilevato che quanto da lei formalmente dichiarato ed attestato non corrisponde al vero; al riguardo, infatti, ci risulta che:

-fino alle ore 15.50 lei si trovava presso il suo domicilio di Corsico, ~~Alfieri, a 3,9 km circa dal domicilio del cliente;~~
poi, dopo essere uscito dal suddetto stabile, a bordo del suo automezzo di servizio, si portava a Cesano Boscone in Via Amerigo Vespucci, ove, alle ore 16.05, parcheggiava lungo la suddetta via ed entrava nella centrale ~~Alfieri, a 3,9 km circa dal domicilio del cliente;~~ sita al civico n°31 ove permaneva fino alle ore 16.50.



3. WR 51989692, presa in carico alle ore 17.44 ed interrotta per sciopero alle ore 19.29 consistente in un'attività di riparazione guasto da eseguirsi presso il cliente domiciliato in Via Sessa, 10, Rubbiano,

In relazione a tale WR abbiamo rilevato che quanto da lei formalmente dichiarato ed attestato non corrisponde al vero; al riguardo, infatti, ci risulta che:

-alle ore 18.00 lei lasciava la sede di Via Sessa, Milano, presso la quale si trovava a partire dalle ore 17.15, e si dirigeva verso la centrale sociale di Corsico, Viale Alfieri, che raggiungeva alle ore 18.44. Qui lasciava il suo automezzo ed usciva a piedi alle ore 18.46, cessando di svolgere qualsivoglia attività lavorativa.

Mercoledì 11 ottobre 2017 Lei, in turno di lavoro dalle ore 10.22 alle 19.00, attestava formalmente tramite sistema WFM, di avere effettuato le seguenti attività lavorative:

1. WR 52067301, presa in carico alle ore 10.23 e completata alle ore 14.22, consistente in un'attività di delivery nuovo impianto da eseguirsi presso il cliente domiciliato in Via Sessa, 10, Corsico; nel corso dell'intervento pausa pranzo dichiarata dalle ore 13.40 alle ore 14.15.

In relazione a tale WR abbiamo rilevato che quanto da lei formalmente dichiarato ed attestato non corrisponde al vero; al riguardo, infatti, ci risulta che:

- lei avrebbe dovuto iniziare il suo turno di lavoro alle ore 10.22 presso il cliente domiciliato in Via Sessa, 10, Corsico, ove avrebbe dovuto svolgere la prima attività lavorativa assegnatale. Abbiamo invece rilevato che lei, alle ore 10.42, si trovava ancora presso la centrale, ove giornalmente ricovera l'automezzo sociale a lei assegnato, ubicata in Corsico, Via Alfieri, a 3,9 km circa dal domicilio del cliente;

- alle ore 10.42 lei, a bordo del suo autoveicolo di servizio (Fiat Fiorino targato MI 123456789) usciva dalla suddetta centrale senza indossare la prescritta divisa da lavoro e dopo pochi minuti, raggiunto il parcheggio sotterraneo del centro commerciale Naviglio Grande Ozi e Negozi, si recava al bar interno della struttura ove si intratteneva in compagnia di un'altra persona;

- alle ore 11.35 lei usciva dal locale e dopo aver prelevato il suo mezzo si portava in via Filippo Brunelleschi a Corsico (MI), posteggiando all'altezza del civico 4 all'interno del quale entrava subito dopo; - alle ore 12.05 si dirigeva a bordo dell'automezzo sociale presso la sede di Cesano Boscone Via Amerigo Vespucci 3 ove permaneva fino alle ore 12.31 circa, quando ripartiva alla volta di Trezzano sul Naviglio, ove, alle 12.45 accedeva al ristorante Zimè, sito in viale Leonardo da Vinci 97;



- alle ore 13.35 lei usciva dal suddetto ristorante in compagnia di alcuni colleghi e subito dopo ripartiva alla volta di Corsico, Via ~~XXXXXXXXXX~~ ove è ubicato il suo attuale domicilio, entrava nel corrispondente civico alle ore 13.50 e vi rimaneva fino alle 15.10.

2. WR 52057226, presa in carico alle ore 14.23 e chiusa alle ore 15.11 per irreperibilità del cliente, consistente in un'attività di delivery nuovo impianto da eseguirsi presso la sede del cliente ~~XXXXXXXXXX~~, domiciliato in ~~XXXXXXXXXX~~ Corsico.

In relazione a tale WR abbiamo rilevato che quanto da lei formalmente dichiarato ed attestato non corrisponde al vero; al riguardo, infatti, ci risulta che:

-dalle ore 13.50 alle ore 15.10 lei si trovava presso il suo domicilio di Corsico, Via ~~XXXXXXXXXX~~

3. WR 52105022, presa in carico alle ore 15.19 ed interrotta alle ore 16.54 per irreperibilità del cliente ~~XXXXXXXXXX~~, domiciliato in ~~XXXXXXXXXX~~ A Milano.

In relazione a tale WR abbiamo rilevato che quanto da lei formalmente dichiarato ed attestato non corrisponde al vero; al riguardo, infatti, ci risulta che:

- alle ore 15.10 lei lasciava il suo domicilio e si recava con l'automezzo sociale al supermercato Carrefour di Milano Fiori sito ad Assago (MI), ove parcheggiava ed effettuava degli acquisti;

- alle ore 16.05 faceva ritorno al furgoncino con un carrello colmo di prodotti, tra i quali spiccava un fustino di detersivo Dash, che lei provvedeva a caricare all'interno del veicolo. Subito dopo ripartiva alla volta della centrale ~~XXXXXXXXXX~~ di Milano, Via dei Ciclamini, nella quale faceva il suo ingresso alle ore 16.26 e dalla quale usciva alle ore 17.27.

4. WR 52107808, presa in carico alle ore 17.11 e completata alle ore 18.50 consistente in un'attività di riparazione guasto da eseguirsi presso il cliente ~~XXXXXXXXXX~~ domiciliato in ~~XXXXXXXXXX~~ Cascina Malandra (Milano);

In relazione a tale WR abbiamo rilevato che quanto da lei formalmente dichiarato ed attestato non corrisponde al vero; al riguardo, infatti, ci risulta che:

- fino alle ore 17.27 lei è rimasto all'interno della centrale ~~XXXXXXXXXX~~ di Milano, Via dei Ciclamini;

- subito dopo si dirigeva dapprima in Via delle Camelie (angolo Via delle Mimose) e successivamente in Via del Giacinti ove effettuava due soste, senza mai scendere dal veicolo;



- alle ore 18.00 arrivava in Via Caboto a Corsico (MI), dove effettuava una brevissima sosta in prossimità di un distributore di carburante e pochi minuti dopo si recava presso la sua abitazione sita in Corsico,

- alle ore 18.30 lei usciva dalla sua abitazione e con l'automezzo sociale si recava presso la centrale di Via Alfieri, nella quale entrava alle ore 18.36. Qui lasciava il suo automezzo ed usciva a piedi alle ore 18.39, cessando di svolgere qualsivoglia attività lavorativa.

Mercoledì 18 ottobre 2017 Lei, in turno di lavoro dalle ore 11.52 alle ore 20.00, attestava formalmente tramite sistema WFM, di avere effettuato le seguenti attività lavorative:

1. WR 52144586, presa in carico alle ore 11.51 e completata alle ore 15.16, consistente in un'attività di delivery nuovo impianto da eseguirsi presso il cliente a, domiciliato in Milano; nel corso dell'intervento dichiarata pausa pranzo dalle ore 12.57 alle ore 13.35.

In relazione a tale WR abbiamo rilevato che quanto da lei formalmente dichiarato ed attestato non corrisponde al vero; al riguardo, infatti, ci risulta che:

- lei avrebbe dovuto iniziare il suo turno di lavoro alle ore 11.52 presso il cliente domiciliato in Milano, ove avrebbe dovuto svolgere la prima attività lavorativa assegnatale. Abbiamo invece rilevato che lei, alle ore 12.04, si trovava ancora presso la centrale, ove giornalmente ricovera l'automezzo sociale a lei assegnato, ubicata in Corsico, Via Alfieri, a 8 km circa dal domicilio del cliente;

- alle ore 12.04 lei a bordo del suo automezzo di servizio (Fiat Fiorino targato usciva dalla suddetta centrale senza indossare la prescritta divisa da lavoro, si dirigeva in via a Corsico (MI), ove è ubicato il suo attuale domicilio, parcheggiava il veicolo nei pressi del civico 4 ed entrava all'interno della sua abitazione;

- alle ore 12.35, uscito dal suo domicilio, sempre a bordo dell'automezzo in dotazione, si recava presso il ristorante Zimè, sito in viale Leonardo Da Vinci 97 a Trezzano sul Naviglio(MI)

- alle ore 13.30 lei, dopo essere uscito dal suddetto ristorante in compagnia di alcuni colleghi, si recava a Milano in Via Bernardino Biondelli, ove giungeva alle ore 14.10, per rimanervi fino alle ore 15.00, quando si spostava verso la sede di via Giovanni da Cermenate;



2. WR 52155091, presa in carico alle ore 15.16 ed interrotta alle ore 17.43 per irreperibilità cliente, consistente in un'attività di riparazione guasto da eseguirsi presso il cliente _____, domiciliato in Via _____ Locate Triulzi.

In relazione a tale WR abbiamo rilevato che quanto da lei formalmente dichiarato ed attestato non corrisponde al vero; al riguardo, infatti, ci risulta che:

- alle 15.16 si trovava presso la sede _____ di Via Giovanni da Cermenate;
- alle ore 15.45 lei, alla guida dell'automezzo sociale, ripartiva dalla suddetta sede _____ per giungere dopo venti minuti circa in via Aldo Moro presso il Comune di Locate di Triulzi (MI), ove sostava per circa due minuti;

- alle ore 16.15 parcheggiava il veicolo a lei assegnato all'incrocio tra via Verdi e via Pietro Nenni sempre nel Comune di Locate Triulzi (MI), ove effettuava un breve intervento presso un terminale stradale di rete. Subito dopo, alle ore 16.20 circa, ripartiva a bordo dell'automezzo sociale e faceva ritorno alla centrale _____ di via Vittorio Alfieri a Corsico (MI), alla quale accedeva alle ore 17.32, senza che vi fosse alcuna motivazione di servizio comunque connessa alle attività lavorative assegnate.

3. WR 52139308, presa in carico alle ore 17.44 e chiusa alle ore 20.06, consistente in un'attività di riparazione guasto da eseguirsi presso il cliente _____ domiciliato in _____ i, Milano 3. In relazione a tale WR abbiamo rilevato che quanto da lei formalmente dichiarato ed attestato non corrisponde al vero; al riguardo, infatti, ci risulta che:

- alle ore 17.43 usciva dalla centrale _____ di via Vittorio Alfieri a Corsico (MI) e partiva alla volta di Basiglio (Via Manzoni), laddove scendeva dal veicolo e si allontanava a piedi con la borsa da lavoro;

- alle ore 18.50 lei faceva ritorno al suo automezzo e ripartiva in direzione del centro sportivo Sporting di Milano 3 presso il quale parcheggiava l'automezzo sociale;

- alle ore 19.20 ripartiva verso la centrale _____ li via Vittorio Alfieri a Corsico (MI) ove arrivava alle ore 19.37. Qui lasciava il suo automezzo e subito dopo usciva a piedi, cessando di svolgere qualsivoglia attività lavorativa.

Sabato 4 novembre 2017 Lei, in turno di lavoro dalle ore 8.30 alle ore 17.08, attestava formalmente tramite sistema WFM, di avere effettuato le seguenti attività lavorative:

1. WR 52202857, presa in carico alle ore 8.30 e completata alle ore 11.20, consistente in un'attività di delivery nuovo impianto da eseguirsi presso il cliente _____ domiciliato in _____ Buccinasco. In relazione a tale WR



abbiamo rilevato che quanto da lei formalmente dichiarato ed attestato non corrisponde al vero; al riguardo, infatti, ci risulta che:

- lei avrebbe dovuto iniziare il suo turno di lavoro alle ore 8.30 presso il cliente i, domiciliato in Via [redacted], Buccinasco, ove avrebbe dovuto svolgere la prima attività lavorativa assegnatale. Abbiamo invece rilevato che lei, alle ore 08.40, si trovava ancora presso la centrale, ove giornalmente ricovera l'automezzo sociale a lei assegnato, ubicata in Corsico, Via Alfieri, a 2,9 km circa dal domicilio del cliente;

- alle ore 8.40 lei, a bordo del suo autoveicolo di servizio (Fiat Fiorino targato [redacted]), usciva dalla suddetta centrale senza indossare la prescritta divisa da lavoro e si recava in Via Giuseppe Mazzini a Corsico (MI), ove sostava all'interno dell'autoveicolo per circa un'ora; - alle ore 09.40 ripartiva alla volta di via Giovanni XXIII a Buccinasco (MI) ove alcuni minuti dopo entrava all'interno del civico n° 6 ove avrebbe dovuto espletare l'attività lavorativa presa in carico.

2. WR 52321280, presa in carico alle ore 11.20 ed interrotta alle ore 12.33 per nuova richiesta cliente, consistente in un'attività di riparazione guasto da eseguirsi presso il cliente [redacted], domiciliato in [redacted], Locate Triulzi; In relazione a tale WR abbiamo rilevato che quanto da lei formalmente dichiarato ed attestato non corrisponde al vero; al riguardo, infatti, ci risulta che:

- alle ore 11.36 lasciava la sede [redacted] di via Fili Cervi a Buccinasco e si portava a Locate Triulzi (MI) in Via Pietro Nenni, ove si allontanava a piedi dal veicolo;

- alle ore 12.10 ripartiva alla volta di via Silvio Pellico (sempre presso il Comune di Locate Triulzi) ove sostava alcuni minuti senza scendere dal veicolo, prima di riprendere il tragitto verso Via Nilde Iotti a Corsico ove giungeva alle ore 12.40 parcheggiando in corrispondenza dei civici 9/11 e rimanendo all'interno del mezzo.

3. WR 52319388, presa in carico alle ore 12.33 e completata alle ore 15.04, consistente in un'attività di riparazione guasto da eseguirsi presso il cliente domiciliato in Via [redacted] Milano; nel corso dell'intervento dichiarata pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 13.41.

In relazione a tale WR abbiamo rilevato che quanto da lei formalmente dichiarato ed attestato non corrisponde al vero; al riguardo, infatti, ci risulta che:

- alle ore 12.40 lei si trovava all'interno del suo automezzo in sosta in corrispondenza dei civici 9/11 di Via Nilde Iotti a Corsico; dopo alcuni minuti



sopraggiungeva un ragazzo, recante una voluminosa cartella da disegno, che lei faceva salire a bordo;

- alle ore 12.55 il veicolo da lei guidato giungeva in via _____ a Corsico (MI) all'altezza del civico _____, ove è ubicato il suo attuale domicilio, all'interno del quale lei accedeva in compagnia del predetto ragazzo rimanendovi fino alle ore 15.45;

4. WR 52275606, presa in carico alle ore 15.33 ed interrotta alle ore 16.24 per irreperibilità cliente, consistente in un'attività di riparazione guasto da eseguirsi presso il cliente _____, domiciliato in Via _____, s.sago.

In relazione a tale WR abbiamo rilevato che quanto da lei formalmente dichiarato ed attestato non corrisponde al vero; al riguardo, infatti, ci risulta che:

- fino alle ore 15.45 lei si trovava presso il suo domicilio di via _____ e a Corsico. Alle ore 15.45 ripartiva a bordo del suo autoveicolo di servizio (Fiat Fiorino targato _____) alla volta della sede _____ di Buccinasco, sita in _____

- alle ore 16.54 lei lasciava la suddetta sede aziendale e si recava presso la centrale _____ di Corsico, via Alfieri. Qui lasciava il suo automezzo e subito dopo usciva a piedi alle ore 17.02 cessando di svolgere qualsivoglia attività lavorativa.

I suddetti fatti le vengono contestati a fini disciplinari congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ai sensi della L. 300/70 e del vigente CCNL. Le rammentiamo che Lei ha 5 giorni di tempo dal ricevimento della presente per far pervenire eventuali giustificazioni in merito ai fatti sopra contestati. Distinti saluti".

All'esito delle sue giustificazioni orali, _____ veniva licenziato per giusta causa da _____ S.p.A., la quale richiamava, nella lettera di licenziamento datata 29 novembre 2017, sia l'articolo 2119 c.c., che l'articolo 48 lettera B) del C.C.N.L. applicato. La società trascriveva il contenuto della lettera di contestazione disciplinare, dando atto che, a suo dire, i fatti, come si legge nella missiva in esame, "costituiscono, congiuntamente e disgiuntamente considerati, una gravissima violazione sia degli obblighi di legge nascenti dal suo rapporto di lavoro, sia dei doveri di correttezza, integrità, collaborazione e diligenza espressamente richiamati all'articolo 45 del vigente C.C.N.L.-tra cui quello di non danneggiare l'immagine aziendale- la cui entità è tale da comportare la definitiva lesione del vincolo fiduciario intercorrente con l'azienda".

Ebbene, dato atto di quanto sopra, deve osservarsi che il compendio probatorio è costituito non solo dai documenti in atti, ma anche dalle deposizioni dei testimoni, le



cui dichiarazioni vengono di seguito ritrascritte, stante la loro rilevanza ai fini del decidere.

Il teste di parte ricorrente, , così dichiarava:

"Non parente. Non ho cause pendenti contro il ricorrente o la società resistente.

Sono tecnico on field alle dipendenze di TE' dall'1986. Conosco il ricorrente come collega. Il nostro lavoro è individuale quindi non lavoriamo insieme, ci incrociamo in centrale. Il mio lavoro come mansioni è identico a quello del ricorrente.

Non ricordo se il 27 9 17 ho visto il ricorrente in centrale; il 29 9 ero in servizio, lo ricordo perché era il compleanno di mia suocera ma non ricordo se ho visto il ricorrente in centrale.

Io quando esco a lavorare indosso la divisa, la metto per non usurare i vestiti personali. Non credo ci sia un obbligo di metterla. Alcuni riescono in divisa, altri no, altri mettono solo la parte superiore, io se uscissi in borghese metterei al collo il badge per essere riconosciuto come tecnico

Io prendo servizio in una centrale diversa rispetto al e quindi non lo vedo uscire dal lavoro e quindi non so se lui mette la divisa. Io ho visto di regola in borghese, senza divisa, ci sono stati casi in cui l'ho visto in divisa ma una volta su 100 è in divisa.

Molto spesso ci capitano interventi da remoto e vengono eseguiti o dalla centrale o dall'automezzo o per strada.

La delivery di nuovo impianto si fa sia da remoto che in loco.

La riparazione di un guasto presso un cliente può avvenire da remoto.

La durata di un intervento da remoto è variabile, può essere necessario chiamare SOFIA o Delivery che ci permettono di intervenire su apparecchiature di centrale e questo comporta delle attese. La durata di un intervento da remoto può essere anche di due ore.

Noi tecnici dobbiamo chiamare il cliente per avvisare che stiamo arrivando se c'è un appuntamento o per dire che siamo in ritardo perché stiamo facendo un intervento da remoto e stiamo due ore fuori.

Se si tratta di una variazione di orario breve, come un quarto di ora o una ora, è il tecnico a chiamare il cliente e a organizzarsi con lui. Se invece è uno spostamento da mattina a pomeriggio o il cambio di giorno allora noi avvisiamo il FOM mandando un messaggio e segnalando la richiesta del cliente di modifica dell'appuntamento.

Io non vado a casa perché abito vicino alla centrale ma in genere i miei



interventi sono lontani da casa, ma potrei passare da casa anche per fruire dei servizi igienici o mangiare in pausa. Naturalmente se vado in pausa segnalo che sono in pausa.

Adr. Di regola il ricorrente non è in divisa ma porta il badge al collo.

Facciamo i test da remoto per verificare che il guasto sia risolto. In genere il test con il telefonino lo facciamo fuori dalla casa del cliente perché è lungo.

Chiusa una pausa, accetto una WR e chiamo il cliente per confermare che sto intervenendo, quindi non necessariamente devo recarmi dal cliente. Se è un delivery, il tipo di intervento richiede che io vada dal cliente, salvo che il cliente mi chieda di arrivare tra mezz'ora perché è impegnato o sta arrivando. Se fosse un guasto, prendo io in carico l'attività faccio un test per capire dove può essere il guasto, posso capire il guasto, se fosse una porta bloccata, mando una richiesta telematica di sbloccare la porta, è una procedura che si fa da remoto senza recarsi dal cliente.

Adr nessuno mi ha mai detto di mettere la divisa aziendale, che non è dpi, la metto solo per non sciupare i miei vestiti personali.

miei superiori mi hanno detto che prima di recarmi dal cliente è buona norma chiamarlo.

Se non si tratta di un intervento per guasto alla porta, gli altri tipi di guasti, sono guasto sulla linea e guasto in casa. Il guasto sulla linea può essere riparato da esterno e quindi da armadio o può essere risolto da dentro alla centrale. Tutti i guasti in casa (ad es. alla presa, al modem, al montante o all'uscente) richiedono che il tecnico vada a casa del cliente. Su 100 guasti, alla porta saranno 20 -30.

Nei guasti non c'è appuntamento e, quindi, non c'è telefonata previa del tecnico.

Posso chiudere l'intervento per assenza del cliente quando ho trovato il problema e lo risolvo da esterno, oppure arrivo all'armadio e se il cliente è assente e non risponde al telefono, sospendo l'intervento e chiudo la WR, segnalando alla società di ricontattare il cliente. Se il cliente mi dicesse che arriva tra una ora, io torno in centrale e quindi esco di nuovo e vado direttamente dal cliente. Se il cliente non mi risponde nemmeno ad un mio secondo tentativo di chiamata, dopo un quarto d'ora massimo chiudo la Wr e torno in centrale.

Se il cliente non risponde alla mia telefonata ma è un negozio o una società, ci vado perché presumo sia aperto. Oppure con gli c'è obbligo comunque di recarsi fino all'ultimo punto quindi anche presso l'indirizzo del cliente, anche se lui non risponde



al telefono, questo è obbligatorio per certificare l'assenza del cliente, questo succede per i guasti. Se è inoltre, una delivery c'è l'obbligo di recarsi presso il cliente anche se il cliente non risponde al telefono, ciò a prescindere dal fatto che sia cliente
(), quindi il tecnico si reca lì e suona il citofono.

Che sia un
(), che sia un cliente
() che sia una delivery, che sia un guasto, io all'indirizzo del cliente ci vado, anche se non risponde al telefono. Nelle ipotesi che ho detto posso chiudere la WR senza recarmi dal cliente che non risponde al telefono per non fare ritardo sulla WR successiva.

Dopo la lettura del verbale che precede, voglio precisare che per gli
() c'è l'obbligo di cui parlavo che si verifica solo se nella WR c'è specificato che il cliente è sempre irreperibile e, quindi, bisogna recarsi in loco per fare le prove fino all'ultimo punto".

Il teste ulteriore di parte ricorrente, ~~il~~ così rispondeva alle domande del Giudice:

"Non parente. Non ho cause pendenti contro il ricorrente. Io ho una causa contro Telecom per la questione franchigia avanti al Tribunale di Milano in grado di appello.

Sono alle dipendenze di
() dal 1991, sono tecnico on field, conosco il ricorrente, io e il
() facciamo lo stesso lavoro identico.

Io prendo servizio dalla centrale di Corsico, il
() prende servizio anche lui da questa centrale. Mi capita di incrociare il ricorrente in centrale mentre esce con la macchina, a volte lo vedo in divisa, a volte lo vedo in borghese. Non so dire se quando lui è in borghese indossa il badge al collo o no.

Nelle WR ci sono interventi da remoto tanto è vero che abbiamo un codice chiusura per cui segnaliamo che abbiamo risolto il problema, pur senza trovare il cliente, oppure il cliente ci conferma che abbiamo risolto e quindi non si va dal cliente.

Io, per mia abitudine, chiamo sempre in cliente per segnalare che sto arrivando anche perché lui mi apra la porta quando arrivo e per sapere dove citofonare e sapere se il cliente è in casa, perché nonostante le fasce orarie capita che i clienti non si facciano trovare o siano fuori casa per contrattempi.

A settembre, ottobre e novembre 2017, non c'era obbligo di chiamare preventivamente il cliente.

Se al mattino un cliente mi dice che vuole l'intervento spostato al pomeriggio, non sono io a spostarlo ma dico al cliente che verrà chiamato dall'ufficio preposto per



riprogrammare. Se il cliente arriva a casa tra una ora, dico che va bene perché nell'attesa io posso fare gli interventi da remoto o all'armadio o da centrale o posso prendere un caffè, oppure vado in pausa pranzo e poi raggiungo il cliente.

Nessun mio superiore mi ha detto di chiamare il cliente prima di recarmi da lui nel periodo di cui parliamo.

Gli interventi da remoto possono essere fatti da dove mi trovo, mi regolo anche in base al clima, non resto in macchina se fuori fa freddo. Quando mi è successo di fare pausa pranzo a casa mia, mi è successo di fare delle diagnosi da casa o stare a casa per chiamare il cliente.

Se un cliente non risponde alla mia telefonata, io mi reco presso il cliente e citofono per verificare se è in casa, se devo fare un impianto è necessario andare dal cliente, salvi gli impianti autoinstallanti in cui basta il collegamento da armadio.

Se il cliente non risponde al telefono e io sono a Corsico e l'intervento è per es. a Melegnano, e sarebbero parecchi km, allora faccio una valutazione sull'opportunità di recarmi presso il cliente quando, poi, magari non trovo nessuno e a volte segnalo la cosa al mio AOT per decidere il da farsi. Se si tratta di fare un impianto ossia una delivery, è necessario recarsi presso il cliente, che il cliente risponda o non risponda al telefono il tecnico si reca presso il cliente. Se, invece, è un guasto, è possibile che non sia necessario andare dal cliente perché magari il guasto si può risolvere da esterno, per es. consigliando al cliente di attaccare un cavo staccato per errore o andando all'armadio dove c'era un guasto. Se si tratta di un guasto e il cliente non mi risponde al telefono, io all'armadio ci vado comunque per verificare, salvo ordini diversi da parte del mio superiore AOT che mi dica di non perdere tempo con un intervento lontano da dove sono in quel momento.

Se si tratta di un cliente ~~che~~ sulle delivery si va come ho detto prima, per i guasti faccio tentativi da remoto che magari sono risolutivi del problema senza recarmi dal cliente.

Tra una WR e l'altra io posso passare dalla centrale, ad es. per fruire dei servizi igienici ma posso anche non passare affatto dalla centrale e accettare una successiva WR e proseguire il mio lavoro.

Adr. succede spesso che gli applicativi che noi abbiamo in uso si bloccano e impediscono di lavorare ad es. impedendoci di chiudere la WR o fare una diagnosi o l'intervento stesso come un cambio porta. Su 100 guasti ci sono da 3 a 10 problemi alle porte. I nostri applicativi a volte non funzionano per mancanza di campo.



Io indosso la divisa quando sono in servizio, senza mettere al collo il badge anche perché da almeno 3 anni noi non abbiamo più il badge ma usiamo il telefonino a tal fine.

Abbiamo un tesserino di riconoscimento che nessuno porta al collo perché facciamo tutto con l'applicativo che è installato sul telefonino.

Nessuno mi ha detto mai che vi è un obbligo di indossare la divisa che non è dpi, io la porto solo per non rovinare i miei vestiti personali e usare quelli dell'azienda. Ci sono molti colleghi che escono in borghese.

Prendo visione del doc. 4 fascicolo di parte resistente. che il Giudice mi mostra, non mi sembra di avere mai visto il documento in questione ma conferma il fatto che, come mi risulta, se io salgo su una scala ho obbligo di indossare il giubbotto fornito da [redacted] e gli scarponi antinfortunistica, i guanti ad es. per alzare un pozzetto perché questi sono dpi.

La divisa nostra è composta da maglietta estiva, maglietta invernale, pantaloni estivi e invernali, giubbotto, scarpe antiinfortunistica estive e invernali.

I dati che ho dalla WR a volte sono sufficienti per consentirmi di capire se il problema si può risolvere da remoto e a volte no, e in tal caso vado per tentativi nel risolvere la questione, dipende cosa manca nella WR, comunque faccio tutto con applicativi e attendo le risposte.

Se il cliente non risponde alla mia telefonata, ed è un guasto che non risolvo da lontano, io interrompo la WR per assenza del cliente, il Fom la riassegnerà ad altro tecnico quando ci sarà il cliente.

In caso di guasto con [redacted], se non risolvo il guasto dall'armadio o dal box devo recarmi dal cliente, anche se il cliente non mi ha risposto al telefono, per vedere se trovo il citofono. Se invece il cliente [redacted] o [redacted] non mi ha risposto dicendo che non c'è, allora è inutile che io vada a perdere tempo".

Il teste di parte resistente, [redacted] E, così dichiarava:

"Non parente. Non ho cause pendenti contro il ricorrente o la società resistente.

Sono investigatore privato alle dipendenze della società [redacted] investigazioni. Ricordo di essermi occupato di una investigazione per un incarico da Telecom in relazione alla posizione di [redacted] r. Ho operato con un collega [redacted] ti, con cui facevo sempre coppia. Quindi io sono stato presente a tutte le giornate di investigazione. Ho redatto io la relazione dell'investigazione. Ho scattato io le fotografie che vi sono state allegate. Per cinque giorni ho fatto un pedinamento del



. È stato il mio responsabile a trattare l'incarico con _____, io sono un operatore.

Prendo visione della relazione che il Giudice mi mostra: confermo la relazione, l'ho redatta io e il documento che vedo è completo. Tutto quello che ho scritto corrisponde a quello di cui io ho avuto visione.

Ricordo in particolare, di avere visto il ricorrente recarsi a casa, più volte è andato a casa, credo due volte sia andato a casa, per 20 – 30 minuti ma a volte anche per più tempo. Ricordo di averlo visto caricare in macchina un ragazzino, credo con la cartella, mi sembra che siamo andati verso casa di lui. Ricordo di avere visto _____ che faceva la spesa al Carrefour ad Assago. L'ho visto caricare la spesa sul furgone della _____ ha caricato un carrello di spesa. Nei giorni in cui io ho fatto la mia attività, il _____ era sempre in borghese, non in divisa. Ricordo anche di averlo visto presso il ristorante Zime', in via Leonardo Da Vinci, non ricordo dove poi lui sia andato.

Quando ho visto il ricorrente al ristorante Zime', io l'ho aspettato fuori, ma sono entrato al Carrefour anche io, visto che il luogo ampio mi consentiva di farlo. Quindi lì l'ho visto che faceva la spesa, lì lui faceva la spesa ma guardava anche il cellulare. Il Carrefour è stato l'unico posto dove sono entrato dentro ma in alcuni bar lo riuscivo a vedere dalle vetrine. Lo vedevo anche dentro il centro commerciale Naviglio Grande tra Corsico e Buccinasco: lui stava seduto al bar con davanti a sé un uomo, che era un collega perché aveva il gilet della _____ e il ricorrente aveva sul tavolo la Gazzetta Dello Sport che leggeva. Ho scritto nella relazione quanto è stato lì, ma di sicuro almeno un quarto d'ora.

Anche presso il bar BB&V di Via Mantegna, io da fuori lo vedevo e anche lì il _____ era con un collega, avevano una conversazione in corso che hanno proseguito anche al parcheggio.

Ho visto che in macchina dove il ricorrente stava fermo usava spesso il cellulare".

Il teste di parte resistente, _____, così dichiarava:

"Non parente. Non ho cause pendenti contro il ricorrente o la società resistente.

Sono alle dipendenze di _____, io sono responsabile di field force, quindi sono un superiore del _____ io ho sede di lavoro a Pavia perché la zona di mia competenza è una parte di Milano e la sua provincia, tutta la provincia di Lodi e tutta la provincia di Pavia.



I tecnici on field hanno obbligo di indossare la divisa, prima era infatti DPI, poi, pur rimanendo identico il vestiario è stato qualificato divisa dalla legge, ma nel nostro portale interno e a tutti i dipendenti tecnici on field anche via mail e non solo ai tecnici (chi porta la divisa), è stato comunicato l'obbligo di indossare la divisa per riconoscimento e immagine dell'azienda. Si tratta peraltro di indumenti pensati apposta per l'attività, ad es., il pantalone è antistatico per proteggere il tecnico da possibili piccole scosse elettriche. Questo è stato scritto sul portale aziendale e comunicato via mail dai miei collaboratori a tutti i tecnici. A parità di capi di abbigliamento, il declassamento predetto risale ai primi del 2017 circa, non ricordo bene. In ogni caso, l'obbligo di mettere questi indumenti c'è sempre stato, visto che prima erano DPI e poi, divenuti divisa, noi comunque abbiamo richiesto, come ho detto, di indossarli, al punto che l'ufficio risorse umane (HR) ci ha invitato a segnalare all'ufficio risorse umane stesso se i tecnici non indossano la divisa per eventuali rilievi disciplinari, specie per i tecnici che sono in esterno e molto liberi, potrebbero svolgere altre attività.

Io incontro i tecnici due volte all'anno. Nelle procedure non c'è scritto di chiamare sempre i clienti, ad es., questa cosa non è necessaria per interventi che si risolvono in centrale. È vero che io ho detto che è buona norma chiamare i clienti per informarli che l'intervento è in corso. Nelle attività come costruire una linea telefonica, e il cliente non risponde alla chiamata, il tecnico deve recarsi a casa del cliente che potrebbe non rispondere magari solo perché vede una chiamata anonima, e il tecnico verifica se lo trova o no. In caso di assenza riscontrata del cliente, il tecnico deve chiamare il quarto referente, che proverà a chiamare i recapiti del cliente e se nemmeno il quarto referente lo contatta, rilascia un codice e il tecnico può chiudere la WR inserendo quel codice. Il cliente verrà poi richiamato, non dal tecnico.

Per le attività di guasto (è un'altra categoria di lavorazione), una volta presa in carico questa WR, il tecnico legge la WR, sente il cliente per telefono e chiarisce il problema con lui e se deve fare l'intervento perché il problema è ancora attuale, il tecnico si reca quindi dal cliente e fa la diagnosi, alla ricerca della soluzione. Le attività da remoto in caso di guasti non vengono fatte dal tecnico. Infatti, la WR per il tecnico nasce dopo che il cliente ha già parlato al telefono con l'assistenza guasti della ~~24 ore/24 ore~~ ~~24 ore/24 ore~~: è in questa sede che vengono fatti gli interventi da remoto, che potrebbero risolvere il guasto del cliente. Se ciò non succede, nasce la WR che va su territorio per richiedere un intervento di un tecnico on field. Quest'ultimo non può risolvere nessun guasto stando in macchina: deve infatti recarsi dal cliente e intervenire o dall'armadio



che sta in strada, o alla chiostrina che sta sotto il palazzo del cliente o in centrale. Questa è, infatti, la tratta di una linea telefonica.

Un cambio porta può essere fatto dal palmare (attività che richiede 5 minuti, salva richiesta di Sofia per intervento specialistico e la durata dipende dall'attività) ma poi il tecnico si deve recare a fare l'attività in centrale dove sta la porta. Una azione manuale è comunque necessaria.

Il palmare è un cellulare con delle applicazioni aziendali che ci consentono di fare il lavoro.

Per gli c'è anche l'obbligo di arrivare fino all'ultimo punto in caso di assenza del cliente, con soluzione del problema o sospensione.

Prendo visione del documento 4 bis A e 4 bis che il Giudice mi mostra: la prima WR è una permuta, che comporta il collegamento di un filo, attività che di solito richiede 20 - 30 minuti di intervento, la seconda WR è una costruzione e dipende dai dettagli capire la possibile durata anche fino a 180 minuti, la terza WR è un guasto credo ADSL che ha una tempistica media di soluzione viaggio compreso di 120 – 140 minuti. I primi due sono stati completati mentre il terzo è stato messo in attesa (tempo 0 in quanto non portato a termine).

La colonna Tlav indica i minuti in cui il tecnico ha operato su quella WR.

Prendo visione del doc 6 bis, la prima WR è una costruzione di linea vale quello che ho detto sopra; la seconda è un guasto semplice che richiede di andare dal cliente facendo il test della linea e se il cliente non c'è si arriva all'ultimo punto, si fa il test e o si sospende e il FOM fisserà un appuntamento o si chiude e si avvisa con messaggio il cliente.

Se il cliente contattato telefonicamente dal tecnico rappresenta un impedimento e quindi chiede un differimento dell'intervento del tecnico i casi sono due: se si tratta di spostare da mattina a pomeriggio l'intervento, il tecnico deve sospendere l'intervento e prende la WR successiva, magari avvisando l'AOT e volendo anche il FOM mandando un "help me" in cui il tecnico dice che il cliente ci sarà di pomeriggio, così poi ci pensa il FOM. Se invece il cliente dice che ha un impegno di mezz'ora, dipende dalle attività da farsi. Se si tratta per es., di costruire una linea, il tecnico inizia a lavorare e a costruire la linea recandosi all'armadio e comunque deve muoversi, non deve stare in macchina. Se invece si tratta di un intervento che richiede di entrare nell'appartamento del cliente, il tecnico deve cercare nelle more di prendere un'altra WR per riempire quel lasso di tempo. Se non c'è un'altra attività possibile, allora il tecnico deve chiamare il



suo AOT che è superiore e informarlo e quindi sarà l'AOT a decidere cosa fargli fare, ad es. rivolgendosi lui al Fom per far dare al tecnico un'altra attività che copra il tempo, oppure può essere l'AOT che dice al tecnico di aspettare perché non c'è attività diversa per riempire quel tempo. L'AOT va sempre informato, anche delle sospensioni del lavoro perché infatti l'AOT è responsabile della produttività del suo gruppo di tecnici.

Confermo che i doc. 4 bis e 4 bisA, 6 bis e 6 bisA, 9 e 6 ter sono estratti dal sistema informatico WFM di ~~XXXXXXXXXX~~ che assegna le attività ossia le WR.

Assurance sono i guasti.

Il tecnico non deve avere tempi morti perché sia più produttivo possibile.

Nella WR di regola i dati sono tutti contenuti perché il tecnico possa operare. Può succedere circa su 5 richieste su 100, che manchi qualche dato che, allora, il tecnico recupera con "help me" attraverso le altre strutture o li recupera da solo col palmare. Se la risposta non arriva in 15 minuti, ci sono i punti di esclation perché il tecnico abbia assistenza e se, anche in tal caso, non si risolve il problema, il tecnico deve chiamare l'AOT che decide il da farsi, ad es., sospendendo la WR o si attiva l'AOT per aiutarlo.

Nei documenti delle WR stampate che vedo non ci sono tutti i dati che sono invece presenti nelle WR come si vedono sul palmare: manca su carta infatti la denuncia del cliente ad es. sulla topologia di guasto.

Le WR indicano se si tratta di un intervento ULL o OLO: ciò si vede nelle note che appaiono sul palmare.

Il tecnico fa tutto in autonomia sul palmare come inizio e fine attività.

Anche nelle delivery il tecnico deve recarsi dal cliente. L'attività di chiusura di una WR può essere fatta ovunque, anche in macchina ma non richiede più di 5 minuti.

Adr. AppOne è un applicativo per fare il collaudo della linee che sono attestate ad apparati ~~XXXXXXXXXX~~ questo test dura 2 – 3 minuti. Non so se con AppOne si può fare lo sblocco di una porta ma il tecnico può fare lo sblocco della porta da palmare: questi test sono fatti dal ~~XXXXXXXXXX~~, quindi prima dell'intervento del tecnico on field. Il tecnico può rifarlo e lo sblocco della porta è una operazione che richiede 5 minuti, non credo che possa arrivare a durare 10 minuti, comunque non oltre e se ci fossero problematiche, in ogni caso il tecnico dovrebbe parlare con l'AOT e non attendere più di tanto lo sblocco. È utile chiamare l'AOT anche per la necessità di gestire l'appuntamento con il cliente dopo, che sta attendendo i tecnici e può essere persino opportuno riassegnare quella seconda WR.

C'è un attivatore che serve per attivazione della linea, si fa da palmare e ciò



dura al massimo 5 – 10 minuti.

Nelle WR che vedo dai documenti non ci sono cambi porta”.

Ciò premesso con riguardo all’esito dell’istruttoria orale, il licenziamento oggetto di causa è nullo per ritorsività per i motivi che seguono.

In diritto, occorre considerare che, come spiegato dalla Cassazione con riguardo al licenziamento ritorsivo, *“Il divieto di licenziamento discriminatorio, sancito dall’art. 4 della legge n. 604 del 1966, dall’art. 15 st.lav. e dall’art. 3 della legge n. 108 del 1990, è suscettibile - in base all’art. 3 Cost. e sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di diritto antidiscriminatorio e antivessatorio, in particolare, nei rapporti di lavoro, a partire dalla introduzione dell’art. 13 nel Trattato CE, da parte del Trattato di Amsterdam del 1997 - di interpretazione estensiva, sicché l’area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, ossia dell’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essendo necessario, in tali casi, dimostrare, anche per presunzioni, che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall’intento ritorsivo”* (Cassazione Sezione L, Sentenza n. 24648 del 03/12/2015).

Inoltre, in tema di riparto dell’onere della prova sul punto, deve, poi, rilevarsi che *“Val la pena richiamare la distinzione tra ritorsività e discriminatorietà del licenziamento più volte segnalato da questa Corte (Cass. n. 6575/2016; Cass. n. 10384/2015; Cass. n. 3986/2015).*

Con riguardo al motivo ritorsivo, ha chiarito in proposito che “L’allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare, ai sensi della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5 l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso; solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare l’intento ritorsivo e, dunque, l’illiceità del motivo unico e determinante del recesso. (Cass. n. 6501/2013; Cass. n. 3986/2015 Cass. n. 27325/2017).

La natura discriminatoria del recesso può invece accompagnarsi ad altro motivo legittimo (ad esempio economico) e comunque rendere nullo il licenziamento (si veda a riguardo Cass. n. 6575/2016). Siffatta distinzione incide pertanto sugli oneri probatori, risultando necessaria solo per il licenziamento ritorsivo la prova della unicità e determinatezza del motivo” (Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 28453 del 07/11/2018).

Quindi, occorre prendere le mosse dall’esito dell’istruttoria svolta, la quale, come sopra riportata, consentirebbe apparentemente di ritenere, come richiede la



Cassazione, almeno provati i fatti di cui alla contestazione disciplinare oggetto di causa, prove che, però, per le ragioni che seguono non sono utilizzabili dalla società nei confronti del ricorrente per illiceità del controllo investigativo disposto per ritorsione da [redacted], risultando così comunque, oltre che nullo, privo di giusta causa il licenziamento di [redacted].

Quest'ultimo lamentava, in ricorso, che il collega Arpidone Vito era stato sanzionato disciplinarmente per fatti del tutto analoghi, con la sola sanzione disciplinare della sospensione per tre giorni e si doleva della concomitanza tra le investigazioni e la pendenza di una causa dallo stesso promossa. Si legge, infatti, in ricorso che "7) Con nota dell'11.12.2017, la resistente contestava ad altro tecnico esterno, sempre della sede di Milano, e collega del ricorrente, sig. [redacted], per l'arco temporale 18.10.2017 - 17.11.2017, le medesime irregolarità contestate al ricorrente (doc.5).

8) La contestazione per i due lavoratori è identica, identiche le tipologie di comportamenti imputati, e le irregolarità, essendo diverse, solo in parte le giornate e gli episodi specifici, non le modalità, si confrontino sul punto le prime pagine di entrambe le contestazioni (doc. 4 e 5).

9) Con nota del 21.12.2017, la [redacted] comminava, per le dette contestazioni, al sig. [redacted], la sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni ex art 46, comma 1, lettera d, del CCNL applicato (doc. 6).

10) Il sig. [redacted] non è stato dunque licenziato malgrado anche ad egli la resistente abbia sollevato le medesime mancanze imputate al ricorrente;

11) Nello specifico anche al sig. [redacted], vengono contestate durante il servizio: attestazioni di inizio e fine turno, inizio e fine lavorazioni, inizio e fine pausa pranzo, diverse da quelle che si indicano riportate nel sistema WFM; anche al sig. [redacted] viene contestato di aver fatto salire a bordo del veicolo aziendale una persona estranea all'azienda; di essere entrato in sedi sociali senza autorizzazioni o motivazioni di servizio; di essere rimasto in sosta all'interno dell'auto aziendale; di essersi recato presso il proprio domicilio; di essersi recato presso locali pubblici; di aver atteso ad attività legate alla sua sfera personale; di non avere indossato la divisa aziendale (cfr doc. 5).

12) Allo stesso in più viene imputato, varie volte, di essersi recato durante il servizio presso un istituto scolastico per accompagnarvi un minore; di essersi recato presso un ospedale per fini personali; di essersi recato presso uno stabile per ragioni estranee a quelle di servizio (cfr contestazione del sig. [redacted] per il 3, 9 e 17.11.2017



doc. 5)" (ricorso, pagine 7 e 8). In ricorso, è altresì dedotto, a sostegno dell'eccezione di nullità del licenziamento per sua discriminatorietà-ritorsività, che "170) Non è certamente una mera coincidenza la circostanza, già dedotta, che i primi fatti contestati al lavoratore sostanzialmente coincidano con la prima udienza fissata per la comparizione nel giudizio r.g.n. 6517/2017 innanzi a codesto Ufficio; 171) E' evidente che l'azienda, indispettita da tale ultimo ricorso introdotto, alla luce dei precedenti procedimenti già richiamati ed introdotti dal [redacted] nei suoi confronti, abbia ritenuto di rimettere lo stesso al "proprio posto" (ricorso, pagina 29).

Tali argomentazioni di parte ricorrente sono fondate e, quindi, meritevoli di accoglimento.

Infatti, raffrontando la contestazione disciplinare di [redacted] e quella del collega [redacted], deve osservarsi che, tra i due casi, vi è sostanziale sovrapposibilità del contenuto delle stesse e, quindi, dei fatti che sono stati da [redacted] S.p.A. addebitati ai due dipendenti. L'omogeneità delle due contestazioni disciplinari è talmente evidente, che sono identiche le premesse delle due contestazioni disciplinari, contenenti la sintetica indicazione delle violazioni contestate, come sopra riportate con riguardo alla contestazione disciplinare del ricorrente; in entrambe, infatti, si legge:

"Abbiamo solo in questi giorni appreso come Lei, in numerose occasioni, nell'arco temporale compreso tra il (...) 2017 e il (...) novembre 2017 abbia commesso gravi irregolarità nell'espletamento della sua prestazione lavorativa, nell'attestazione degli orari e delle circostanze relative alla sua presenza in servizio e nell'utilizzo dell'automezzo sociale a lei assegnato (...).

In particolare abbiamo rilevato come lei, in ripetute occasioni, abbia attestato in modo non veritiero la tempistica e le modalità di esecuzione delle attività lavorative assegnate nonché l'inizio e/o il termine della sua prestazione giornaliera, svolgendo così la sua attività lavorativa per un numero di ore inferiori rispetto all'orario di lavoro contrattualmente previsto, pari a 7 ore e 38 minuti giornalieri e 38 ore e 10 minuti settimanali, senza peraltro che tali mancate prestazioni abbiano generato alcuna riduzione della retribuzione a lei corrisposta.

Abbiamo inoltre accertato come lei, in ripetute circostanze, durante l'orario di lavoro, si sia dedicato ad incombenze strettamente legate alla sua sfera personale di interessi e comunque del tutto estranee rispetto all'attività lavorativa a lei assegnata.



Tali comportamenti - posti in essere senza alcuna autorizzazione dei suoi responsabili e senza che sussistesse alcuna motivazione comunque connessa all'espletamento delle sue mansioni - sono stati da lei reiterati nelle seguenti giornate e con le modalità di seguito descritte".

Inoltre, i due lavoratori in questione rivestono ruoli del tutto sovrapponibili per identità delle loro mansioni, senza che comunque nulla emerga dagli atti a riprova di differenti condizioni che distinguano i due lavoratori, se non quelle allegate da parte ricorrente e di cui sopra, sulla cui rilevanza ci si soffermerà in seguito. Irrilevante è la deduzione della società con riguardo al minor numero di WR contestate al collega del ricorrente, nove, rispetto alle 17 di cui è causa: infatti, per entrambi si tratta della verifica di cinque giornate lavorative, tenuto conto delle WR curate da ciascuno. Generica è, poi, la deduzione della società con riguardo alla pretesa idoneità delle giustificazioni del collega del ricorrente ad attenuare la gravità delle sue condotte.

E, ancora, ricorre una sostanziale sovrapponibilità dei tempi in cui il ricorrente e la S.p.A. procedeva alle contestazioni disciplinari, quella di [redacted] in data 22.11.17, quella di [redacted] in data 11.12.17, dopo le investigazioni svolte sulle attività dei due lavoratori in periodi sostanzialmente corrispondenti (dal 28.9.17 fino al 4.11.17 per il ricorrente e dal 18.10.17 al 17.11.17 per il suo collega).

Nonostante tutto quanto precede, il dato singolare, evidenziato da parte ricorrente, è correlato al fatto che i due procedimenti disciplinari abbiano avuto esiti del tutto divergenti: l'intimazione del licenziamento per giusta causa per [redacted]

mentre ad [redacted] veniva applicata una mera sanzione conservativa, ossia la sospensione di soli tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione.

Dato atto di quanto sopra, deve ritenersi che il trattamento disciplinare, significativamente deterioro, adottato nei confronti del ricorrente sia presuntivamente riconducibile a ragioni ritorsive, per i seguenti motivi.

Deve osservarsi che, entrambi i colleghi depositavano a fine giugno 2017, ricorso avanti al Tribunale di Milano Sezione Lavoro, contro [redacted] S.p.A., a mezzo del quale contestavano l'accordo aziendale del 27 marzo 2013 e il conseguente periodo di franchigia di 15-30 minuti. In data 22 giugno 2017, il giudice designato fissava la prima udienza per il 29 settembre 2017. Ebbene, con riguardo a [redacted]

[redacted] deve evidenziarsi che il suo pedinamento iniziava il giorno prima di tale udienza, ossia il 28 settembre 2017 e proseguiva fino al 4 novembre 2017. Il



licenziamento del ricorrente veniva intimato con lettera datata 29 novembre 2017, quando il Tribunale di Milano non si era ancora pronunciato sulla causa predetta.

Invece, la sospensione del secondo lavoratore è stata comminata in data 21 12 18, ossia due giorni dopo la sentenza, in atti, con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato il ricorso proposto anche da [redacted]: la sospensione disciplinare di quest'ultimo veniva adottata, quindi, in un momento in cui quell'azione giudiziaria intentata dai lavoratori, si era risolta ormai in un risultato negativo per questi ultimi e favorevole alla società.

Inoltre, deve sottolinearsi che solo [redacted] aveva già intentato due anteriori azioni avverso [redacted] S.p.A., una per ottenere il diritto all'inquadramento superiore, l'altra per contestare un addebito in bolletta, procedura conclusasi con la restituzione al lavoratore di quanto allo stesso originariamente trattenuto.

In definitiva, deve sottolinearsi che i controlli investigativi e il licenziamento del ricorrente è temporalmente strettamente correlato, con l'ultima azione giudiziaria dallo stesso promossa, dovendosi osservare che le indagini investigative, da cui sono derivati gli addebiti oggetto di causa, venivano avviate dalla società proprio nel settembre 2017, dopo la notifica del ricorso introduttivo della causa di cui sopra e in esatta concomitanza con la prima udienza. Ebbene, è certamente elemento presuntivo della ritorsione, considerare che tale decisione aziendale di procedere, a mezzo investigatori privati, alla verifica dell'esatto adempimento da parte del lavoratore dello svolgimento della sua prestazione di lavoro, con riguardo ad un'eventuale attività in concorrenza, sia intervenuta in quel preciso momento, nel settembre 2017, per mera ritorsione, dopo quasi 30 anni di lavoro alle dipendenze della resistente, senza che [redacted]

sia mai incorso in alcun procedimento disciplinare. Inoltre, l'abitudine del ricorrente di prestare servizio privo della divisa aziendale, non è correlata dalla società allo stesso periodo di assunzione della decisione aziendale di avvalersi di una agenzia investigativa, e quindi al settembre 2017. Emerge, anzi, dalle deposizioni testimoniali che precedono, che fosse abitudine consolidata del ricorrente lavorare per [redacted]

[redacted] S.p.A., privo della divisa consegnata dalla società. La circostanza è, infatti, confermata dal teste [redacted] che dichiarava: "*Io ho visto [redacted] di regola in borghese, senza divisa, ci sono stati casi in cui l'ho visto in divisa ma una volta su 100 è in divisa (...)* Di regola il ricorrente non è in divisa ma porta il badge al collo". A sua volta, il testimone [redacted] ricordava: "*Mi capita di incrociare il ricorrente*



in centrale mentre esce con la macchina, a volte lo vedo in divisa, a volte lo vedo in borghese. Non so dire se quando lui è in borghese indossa il badge al collo o no". Anche il teste di parte resistente, riferendosi ai giorni delle effettuate investigazioni, ricordava: "Nei giorni in cui io ho fatto la mia attività, il *ra sempre in borghese, non in divisa*". Le deposizioni che precedono comprovano quindi l'inconsistenza del motivo che spingeva S.p.A. ad avvalersi dell'agenzia investigativa, proprio nel settembre 2017, ragione che comporta ancora l'illiceità del controllo in questione.

Ebbene, la ritorsività è, nel caso di specie, proprio il motivo unico determinante, prima di tutto, della decisione di S.p.A. di procedere al controllo investigativo sull'attività del ricorrente, che le aveva fatto causa e proprio in concomitanza con tale iniziativa. Tale circostanza determina l'illiceità del controllo investigativo stesso, in quanto disposto per motivi ritorsivi, con la conseguente inapplicabilità nel caso di specie dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di legittimità dei controlli a mezzo agenzie private di investigazione. Tale illiceità a monte determina l'inutilizzabilità, a valle, delle prove acquisite da S.p.A. a mezzo investigazioni, non potendo l'esito di queste ultime, risoltosi in un controllo vietato sull'attività del lavoratore, essere utilizzate nei confronti di quest'ultimo, a prescindere dall'esito del controllo.

Tutto ciò e, in particolare, l'evidenziata coincidenza temporale tra investigazioni e azione giudiziaria, impongono di ritenere il controllo investigativo promosso dalla società e il conseguente licenziamento, essere la reazione immediata alla pendenza della terza causa promossa dal ricorrente contro la resistente.

È, poi, la stessa società che, nella lettera del 21.12.17, con la quale stabiliva la sospensione del collega sensi dell'articolo 46, comma 1 lett. D) del C.C.N.L., a sostenere che l'analogo comportamento tenuto da quest'ultimo e di cui alla contestazione disciplinare, oltre che essere in "violazione del dovere di diligenza sancito dall'art. 2014 cc", "si è posto in netto contrasto con quanto disposto dall'art 45, commi 1, 5 e 11 del CCNL a mente del quale *"le caratteristiche proprie del servizio fornito dalle imprese di gestione di reti e servizi di telecomunicazioni richiedono un elevato livello di collaborazione e senso di responsabilità da parte dei lavoratori nell'espletamento dei compiti loro affidati"*, "dovranno essere osservate le norme di legge e del presente contratto, i regolamenti aziendali e le disposizioni di servizio" e ancora "durante l'orario giornaliero il lavoratore dovrà disimpegnare con assiduità e diligenza i compiti



attribuitigli" e "non attendere ad occupazioni estranee al servizio". La resistente quindi motivava ampiamente l'adozione della sanzione disciplinare della sospensione mediante specifico richiamo della disciplina contrattuale collettiva, nell'ambito della quale sussunse, però, solo le condotte di _____, quando ormai il processo pendente era stato definito.

Tutti gli elementi che precedono, congiuntamente valutati, costituiscono plurimi e concordanti elementi presuntivi idonei a comprovare la ritorsività del licenziamento di _____, risultando tale sanzione disciplinare sorretta dall'intento ritorsivo della società, motivo, dunque, illecito, unico e determinante che spingeva, infatti, la società prima a disporre illeciti controlli investigativi, poi, a intimare il recesso, a sua volta ritorsivo, al ricorrente, anche in luogo dell'adozione di una mera sospensione, ossia il diverso e più mite trattamento sanzionatorio applicato al collega _____.

In definitiva, _____ ha fornito la prova del carattere ritorsivo del licenziamento.

Per le ragioni esposte, in applicazione dell'art. 18 comma I della L. n. 300/1970, come modif. dalla L. n. 92/12, deve essere dichiarata la nullità del licenziamento con tutte le conseguenze previste da quella norma.

S.p.A. deve essere condannata, quindi, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, nonché a risarcirgli il danno, quantificato nella misura di € 2.350,73 mensili, somma da corrispondere dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra con interessi e rivalutazione, dedotto eventuale *aliunde perceptum*.

S.p.A. deve essere condannata anche a versare i contributi di legge per il medesimo periodo.

In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., in quanto soccombente,

S.p.A. deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, determinate in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre a euro 259,00 a titolo di rimborso spese di contributo unificato, spese liquidate tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'attività istruttoria svolta.

Ordinanza esecutiva.

PQM
DICHIARA



la nullità del licenziamento del ricorrente intimato dalla
parte convenuta con lettera del 29.11.17;

CONDANNA

S.p.A. a reintegrare immediatamente il ricorrente nel posto di
lavoro;

CONDANNA

A S.p.A. a risarcire al ricorrente il danno determinato
nell'indennità mensile di € 2.350,73 da corrispondere dalla data del licenziamento
(29.11.17) a quella di effettiva reintegrazione con interessi e rivalutazione, dedotto
eventuale *aliunde perceptum*, nonché a versare i contributi di legge per il medesimo
periodo;

CONDANNA

A S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore del
ricorrente, determinate in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali 15% e accessori
di legge, oltre a euro 259,00 a titolo di rimborso spese di contributo unificato.

Ordinanza esecutiva.

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Milano, 31/12/2018

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Eleonora De Carlo

